



GUIDA ISEE 2021/2022



Azienda Regionale
per il Diritto agli Studi Superiori

GUIDA ALL'ISEE A.A. 2021/2022

Le informazioni riportate di seguito sono riferite alla normativa attualmente vigente in materia di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e Attestazione ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e D.M. 7 novembre 2014, D.M. 363 del 29 dicembre 2015, Legge 26 maggio 2016 - art. 2 sexies - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 29 marzo 2016, n. 42, D.M. 146 dell'1 giugno 2016 e D.M. 138 del 13 aprile 2017, D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con L. 28 marzo 2019, n. 26, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, coordinato con la legge di conversione 2 novembre 2019, n. 128; D.M. 9 agosto 2019 (pubblicato nella G.U. n. 233 del 4 ottobre 2019) attuativo dell'articolo 10 del Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 su Attestazione ISEE precompilata.)

La Guida è divisa in 5 parti: Raccomandazioni (E' importante sapere che); 1. CHE COS'E' L'ISEE; 2. CHI DEVE RICHIEDERE IL CALCOLO DELL'ISEE; 3. QUALI DATI SERVONO PER IL CALCOLO DELL'ISEE; 4. COME SI RICHIEDE IL CALCOLO DELL'ISEE; 5. APPENDICE.

È importante sapere che:

- ⇒ **Per accedere ai benefici per il diritto allo studio universitario occorre l'Attestazione ISEE 2021 valida per le prestazioni per il diritto allo studio universitario (ISEE Università).**
- ⇒ **Le Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) e Attestazioni ISEE 2021 sottoscritte dal 01/01/2021 sono valide fino al 31/12/2021.**
- ⇒ **I dati sui redditi e sui patrimoni utilizzati per la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e l'Attestazione ISEE sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno solare precedente (quindi il 2019 per le Attestazioni ISEE 2021).**

In alcune situazioni, in presenza di eventi avversi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro, l'interruzione di un trattamento previdenziale, assistenziale e indennitario) **oppure** di una rilevante variazione del reddito del nucleo familiare (superiore al 25 per cento), tali redditi non riflettono la reale situazione economica del nucleo familiare. Viene pertanto data la possibilità di calcolare un **ISEE CORRENTE** basato sui redditi degli ultimi dodici mesi (anche solo degli ultimi due mesi - da riportare all'intero anno - in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa ovvero in caso di componente del nucleo per il quale si è verificata un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF). Prima di chiedere il calcolo dell'ISEE CORRENTE deve essere già essere stata sottoscritta l'Attestazione ISEE 2021. L'ISEE CORRENTE ha validità sei mesi dal momento della presentazione, a meno di variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, nel qual caso l'ISEE CORRENTE deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.

- ⇒ Dal 01/01/2020 è accessibile la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) **precompilata**, mediante i servizi telematici di INPS, direttamente o tramite i Centri di Assistenza Fiscale (CAF). Il dichiarante può scegliere di presentare la DSU in modalità precompilata se è stato delegato da ogni componente maggiorenne del nucleo ed ha fornito per questi ultimi gli elementi di riscontro reddituali e patrimoniali. Nel caso in cui il dichiarante non intenda avvalersi della facoltà di accesso alla DSU precompilata

ovvero nei casi di riscontro negativo sugli elementi suddetti, la DSU è presentata nella modalità non precompilata. In caso di DSU precompilata, parte dei dati restano autodichiarati (ad esempio la casa di abitazione) e possono essere precaricati. Per maggiori informazioni su DSU precompilata si rinvia al Messaggio INPS n. 96 del 13/01/2020 e alla sezione dedicata del sito di INPS <https://servizi2.inps.it/servizi/ISEEPrecompilato/Home.aspx>.

1. CHE COS'È L'ISEE

L'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.

L'ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta:

- a) prestazioni agevolate di natura sociosanitaria;
- b) prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi;
- c) prestazioni per il diritto allo studio universitario (ISEE Università);**

L'ISEE SI CALCOLA rapportando l'Indicatore della Situazione Economica (ISE) al parametro della scala di equivalenza, applicato al nucleo familiare in relazione al numero dei componenti e alle eventuali maggiorazioni che rendono il calcolo più vantaggioso:

$$\text{ISEE} = \frac{\text{ISE}}{\text{Parametro scala di equivalenza}}$$

L'Indicatore della Situazione Economica (ISE) si ottiene sommando all'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR) il 20% dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) del nucleo familiare:

$$\text{ISE} = \text{ISR} + 20\% \text{ ISP}$$

L'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR) è pari al totale dei redditi, incluso il reddito figurativo delle attività finanziarie, meno le detrazioni e franchigie:

$$\text{ISR} = (\text{totale redditi} + \text{reddito figurativo delle attività finanziarie}) - \text{detrazioni e franchigie}$$

L'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) è dato dalla somma del patrimonio immobiliare e mobiliare, al netto delle rispettive detrazioni e franchigie:

$$\text{ISP} = (\text{totale patrimonio immobiliare} - \text{detrazioni e franchigie}) + (\text{totale patrimonio mobiliare} - \text{detrazioni e franchigie}).$$

SCALA DI EQUIVALENZA	N componenti	Parametro
	1	1.00
	2	1.57
	3	2.04
	4	2.46
	5	2.85

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

a) 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;

b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;

c) la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e) del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e D.M. 7 novembre 2014. d) 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente.

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.

Che cos'è l'ISEE corrente

Ordinariamente l'ISEE fa riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno solare precedente la DSU. In alcune situazioni, in presenza di eventi avversi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro, l'interruzione di un trattamento previdenziale, assistenziale e indennitario) **oppure** di una rilevante variazione del reddito del nucleo familiare (superiore al 25 per cento), tali redditi non riflettono la reale situazione economica del nucleo familiare. Viene pertanto data la possibilità di calcolare un **ISEE CORRENTE** basato sui redditi degli ultimi dodici mesi (anche solo degli ultimi due mesi – da riportare all'intero anno - in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa ovvero in caso di componente del nucleo per il quale si è verificata un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF). Prima di chiedere il calcolo dell'ISEE CORRENTE deve essere già essere stata sottoscritta l'Attestazione ISEE 2021. L'ISEE CORRENTE ha validità sei mesi dal momento della presentazione, a meno di variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, nel qual caso l'ISEE CORRENTE deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.

Per poter richiedere l'ISEE corrente è quindi necessario:

1. il possesso di un ISEE in corso di validità;
2. il verificarsi **ALTERNATIVAMENTE** di una delle due situazioni di seguito indicate (lett. A oppure lett. B):

A. una variazione della situazione lavorativa ovvero un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF per uno o più componenti il nucleo.

Tali variazioni devono essersi verificate posteriormente al 1° gennaio dell'anno di riferimento dei redditi dell'ISEE calcolato in via ordinaria di cui si chiede la sostituzione con ISEE corrente (ad esempio per le DSU presentate nel 2021 la variazione deve essere intervenuta dopo il 1° gennaio 2019).

Le variazioni prese in considerazione ai fini della richiesta dell'ISEE corrente sono le seguenti:

1. Lavoro a tempo indeterminato e/o trattamenti esenti:
 - è possibile richiedere l'ISEE corrente nel caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
 - è necessario aggiornare l'ISEE corrente nel caso di componente che abbia trovato occupazione, durante il periodo di validità di un ISEE corrente, come lavoratore dipendente a tempo indeterminato;

– è possibile richiedere l'ISEE corrente nel caso di componente per il quale si è verificata un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF;

– è necessario aggiornare l'ISEE corrente nel caso di componente per il quale è iniziata, durante il periodo di validità di un ISEE corrente, la fruizione di trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF;

2. Lavoro a tempo determinato o autonomo:

– è possibile richiedere l'ISEE corrente nel caso di lavoratore dipendente a tempo determinato ovvero impiegato con tipologie contrattuali flessibili, che risulti non occupato alla data di presentazione della DSU, essendosi concluso il rapporto di lavoro, e che possa dimostrare di essere stato occupato nelle forme di cui al presente punto per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;

– è necessario aggiornare l'ISEE corrente nel caso di componente che abbia trovato occupazione, durante il periodo di validità di un ISEE corrente, come lavoratore dipendente a tempo determinato ovvero impiegato con tipologie contrattuali flessibili;

– è possibile richiedere l'ISEE corrente nel caso di lavoratore autonomo, non occupato alla data di presentazione della DSU, che abbia cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi;

– è necessario aggiornare l'ISEE corrente nel caso di componente che abbia iniziato una propria attività, durante il periodo di validità di un ISEE corrente, come lavoratore autonomo;

B. una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente.

2. CHI DEVE RICHIEDERE IL CALCOLO DELL'ISEE

L'attestazione ISEE va richiesta da:

- lo studente residente in Italia, titolare di redditi e/o patrimoni in Italia e/o con nucleo familiare residente in Italia e/o titolare di redditi e/o patrimoni in Italia. Pertanto, anche lo studente straniero residente in Italia titolare di redditi e/o patrimoni propri e/o del nucleo familiare in Italia, deve sottoscrivere un'Attestazione ISEE (se non indipendente e con il nucleo familiare residente all'estero, oltre all'Attestazione ISEE deve presentare anche la documentazione dei dati economico-patrimoniali della famiglia di origine).
- lo studente titolare di permesso di soggiorno per protezione internazionale o apolide poiché, ai fini della valutazione delle condizioni economico-patrimoniali, si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia, rilevati con le stesse modalità previste per gli studenti italiani.

3. QUALI DATI SERVONO PER IL CALCOLO DELL'ISEE

Le informazioni contenute nella DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) necessarie per il calcolo dell'ISEE sono in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS e sono in parte autodichiarate.

1. Sono ordinariamente acquisiti dell'Agenzia delle Entrate i dati relativi a:

- Reddito complessivo ai fini IRPEF (riferito al secondo anno solare precedente la

presentazione della DSU, quindi il reddito percepito nel 2019), di cui: reddito da lavoro dipendente, reddito da pensione, reddito agrario e, in particolari casi, reddito assoggettato ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;

- Spese per le quali spetta la detrazione di imposta o la deduzione dal reddito complessivo, inserite nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente a quello della presentazione della DSU (nel 2021 indicare le spese dichiarate nel 2020 e quindi sostenute nel 2019);

2. Sono ordinariamente acquisiti da INPS i dati relativi a:

- Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti a IRPEF ed erogati direttamente da INPS: es. carta acquisti, assegno per il nucleo familiare. Tali trattamenti sono riferiti al secondo anno solare precedente a quello della presentazione della DSU (nel 2021 indicare i trattamenti percepiti nel 2019).

3. Sono da autodichiarare:

- i dati anagrafici relativi alla composizione del nucleo familiare (rilevati alla data di presentazione della DSU);
- eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive nonché le informazioni ad essi riferite;
- i dati relativi alla condizione di disabilità e/o non autosufficienza;
- i dati relativi alla casa di abitazione (se di proprietà o in locazione o altro), rilevati alla data di presentazione della DSU;
- il valore del canone di locazione annuo;
- i dati relativi al patrimonio mobiliare (depositi e conti correnti bancari e postali, titoli e obbligazioni, etc...): saldo contabile attivo al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi 31/12/2019 per le DSU 2021) e valore della giacenza media annua del 2019;
- i dati relativi al patrimonio immobiliare (fabbricati compresa la casa di abitazione di proprietà, terreni edificabili, terreni agricoli), rilevati al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi 31/12/2019);
- il capitale residuo del mutuo per l'acquisto o la costruzione di immobili al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU;

Il reddito complessivo limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali, nonché le componenti reddituali limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi, al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonché dai redditi derivanti dalla locazione di

- immobili assoggettati all'imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca;
- i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta, i redditi esenti da imposta, i proventi agrari da dichiarazione IRAP, i redditi fondiari di beni non locati soggetti alla disciplina IMU, non indicati nel reddito complessivo, i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari non soggetti ad IRPEF e non erogati da INPS, ad esclusione di quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità; i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente all'estero; reddito lordo dichiarato ai fini fiscali dai residenti all'estero (iscritti all'AIRE) nel paese di residenza; i redditi da lavoro o fondiari prodotti all'estero non locati, soggetti alla disciplina dell'IVIE (riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU, quindi al 2019);
- gli assegni periodici percepiti e corrisposti per il mantenimento dei figli (riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU, quindi al 2019);
- gli autoveicoli e altri beni durevoli posseduti alla data di presentazione della DSU.

3. 1. Qual è il nucleo familiare di riferimento per il calcolo dell'ISEE

(rif. art. 3 – art- 7 - art. 8 D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159)

Il nucleo familiare del richiedente è costituito di norma dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini ISEE nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafiche dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini ISEE nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica **costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:**

- a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile; si precisa che i coniugi permangono nello stesso nucleo familiare, anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione; se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 01/09/2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;
- b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;
- c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Le regole dei coniugi, ai sensi della normativa vigente (legge 20 maggio 2016, n. 76), si applicano ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.

Per il figlio minore coniugato (caso possibile per i minori di anni 18 che abbiano compiuto i 16 anni) si applicano le regole dei coniugi.

Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori di età inferiore a 26 anni e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato. I figli maggiorenni sono considerati a carico IRPEF dei genitori se hanno redditi non superiori alla soglia di euro 2.840,51 riportata nel Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986, n. 917 art.12, comma 2). Tale limite è elevato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a ventiquattro anni (legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Attenzione: per il figlio maggiorenne non convivente con i genitori, in caso di ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario, valgono le regole di composizione del nucleo familiare previste dall'art. 8 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, riportate di seguito.

Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 Maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a se' stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, secondo quanto definito sopra. Il figlio minorenni fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto in caso di affidamento. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minorenni, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Ai neo maggiorenni che al compimento della maggiore età vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento di tutela da parte dell'autorità giudiziaria, per essere stati collocati in struttura residenziale per minorenni ovvero in affidamento etero familiare, si applica quanto previsto per i figli maggiorenni non conviventi, fatta salva la possibilità di costituire un nucleo a sé, qualora il ragazzo/ragazza ritenga il rientro in famiglia non compatibile con il suo percorso di vita.

A tal fine è sufficiente il provvedimento di allontanamento adottato dall'Autorità competente durante la minore età e non risulta necessaria altra documentazione attestante l'estraneità in termini di rapporti affettivi e/o economici. Resta fermo che il maggiorenne non coniugato in convivenza anagrafica fa nucleo a sé.

Il nucleo familiare di riferimento in caso di ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario:

1. in presenza di genitori conviventi con lo studente che ne fa richiesta, l'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario e l'ISEE ORDINARIO di norma coincidono. In questo caso l'Attestazione ISEE deve specificare che l'ISEE ORDINARIO si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore di: codice fiscale dello studente interessato;
2. in presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
 - a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia medesima;
 - b) redditi dello studente, da lavoro dipendente o assimilati, e/o da lavoro autonomo, fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500 euro all'anno.
3. Se lo studente è coniugato ovvero in regime di convivenza di fatto (art. 1 comma 36 L. 76/2016) registrata presso il Comune di residenza, si fa riferimento al nuovo nucleo

familiare, solo se possiede i requisiti di residenza (lett. a) e laddove la soglia per l'adeguatezza della capacità di reddito (lett. b) sia raggiunta, tenendo conto anche o solo dei redditi del coniuge o del convivente di fatto dello studente universitario. In tal caso, per la valutazione della soglia di adeguatezza della capacità di reddito, possono essere considerati i redditi del coniuge o del convivente di fatto dei due anni precedenti, anche se nei due anni precedenti lo studente non era ancora sposato o convivente di fatto.

4. I genitori dello studente richiedente non conviventi tra loro, di norma fanno parte dello stesso nucleo familiare, con alcune eccezioni:

- a) I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi: a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile; b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile; c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
- b) Il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi: a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore; b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore; c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli; d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici. Nei casi di cui alle lettere a) ed b) l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, parte integrante del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.

5. Solo per lo studente iscritto a corsi di dottorato di ricerca, il nucleo familiare è formato esclusivamente dal richiedente i benefici, dal coniuge, dai figli minori di anni 18 e dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell'art. 3 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159. In tal caso l'ISEE è calcolato sul cosiddetto nucleo familiare ristretto ed è riportato in apposita sezione dell'Attestazione ISEE. E' comunque fatta salva la possibilità per il richiedente i benefici iscritto a corsi di dottorato, di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'art. 3 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159. In tal caso si fa riferimento all'ISEE ORDINARIO dell'Attestazione.

3.2. Il reddito e il calcolo dell'ISR (Indicatore della Situazione Reddituale) (rif. art. 4 D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159)

L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare.

Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti:

- a) reddito complessivo ai fini IRPEF;
- b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;

- c) ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero e tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
- d) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- e) assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;
- f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, **ad eccezione di quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità**, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a);
- g) redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se compatibili con la predetta disciplina, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a). A tal fine i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita catastale del 5 per cento e i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento. Nell'importo devono essere considerati i redditi relativi agli immobili all'estero non locati soggetti alla disciplina dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), assumendo la base imponibile determinata ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- h) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, con la sola esclusione dei depositi e conti correnti bancari e postali, il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale;
- i) il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo familiare, iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito.

All'ammontare del reddito di ciascun componente il nucleo familiare deve essere sottratto, fino a concorrenza:

- a) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nell'importo devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli;
- b) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, né legalmente ed effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne stabilisce l'importo;
- c) fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese sanitarie per disabili, le spese per

- l'acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;
- d) l'importo dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA;
 - e) fino ad un massimo di 3.000 euro, una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonché degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20 per cento dei redditi medesimi;
 - f) fino ad un massimo di 1.000 euro e alternativamente a quanto previsto alla lettera e), una quota dei redditi da pensione inclusi nel reddito complessivo di cui al comma 2, lettera a), nonché dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), pari al 20 per cento dei redditi ovvero dei trattamenti medesimi.

Dalla somma dei redditi di tutti i componenti, nel caso in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si sottrae il valore del **canone annuo previsto nel contratto di locazione**, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo; la detrazione è alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione di proprietà;

Nel caso colui per il quale viene richiesta la prestazione sia già beneficiario di uno dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse le carte di debito, percepiti da amministrazioni pubbliche per ragioni diverse dalla condizione di disabilità ed ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, al valore dell'ISEE è sottratto dall'ente erogatore l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario nell'anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

E' importante sapere che occorre dichiarare tra i redditi esenti da imposta (quadro FC4 del modello FC1 della DSU) anche la borsa di studio e i compensi percepiti per le collaborazioni studentesche retribuite nell'anno 2019. Nel caso della borsa di studio di ER.GO, occorre fare riferimento alla CU 2020 scaricabile dal DOSSIER UTENTE.

Per le borse di studio non erogate da ER.GO e per i compensi percepiti per le collaborazioni studentesche retribuite occorre richiedere apposita certificazione all'ente per il diritto allo studio e/o all'Università di riferimento.

ER.GO provvederà poi a sottrarre dal valore dell'ISEE l'importo della borsa di studio e/o dei compensi percepiti dallo studente per le collaborazioni studentesche retribuite nell'anno 2019 e dichiarati tra i redditi esenti da imposta, rapportandoli al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

Es: studente con borsa di studio di euro 2.800,00 percepita nel 2019 e ISEE 2021 da Attestazione INPS di euro 20.000,00 con parametro della scala di equivalenza 2,04, ottiene un ISEE ricalcolato di euro 18.627,45 valido per l'accesso alla borsa di studio dell'a.a. 2021/2022:

$$[(20.000,00) - (2.800,00/2,04)] = 18.627,45$$

3.3. Il patrimonio e il calcolo dell'ISP (Indicatore della Situazione Patrimoniale)

(rif. art. 5 D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159)

L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare e il valore del patrimonio mobiliare.

Il **patrimonio immobiliare** è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d'impresa, quale definito ai fini IMU al 31-dicembre del secondo anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva (quindi 31/12/2019 per le DSU 2021), indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Il valore è così determinato anche in caso di esenzione dal pagamento dell'imposta. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva (quindi 31/12/2019 per le DSU 2021), per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.

Il valore della casa di abitazione (definito ai fini IMU al 31 dicembre del secondo anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva (quindi 31/12/2019 per le DSU 2021), al netto del mutuo residuo, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente.

Il garage pertinente all'immobile di residenza deve essere considerato nel patrimonio immobiliare e separato dall'abitazione principale. Pertanto, ai fini delle detrazioni applicabili sull'abitazione principale non si tiene conto delle pertinenze.

Nel patrimonio immobiliare sono compresi i diritti reali di godimento posseduti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi); è invece esclusa la c.d. "nuda proprietà".

Il patrimonio immobiliare all'estero è pari a quello definito ai fini dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riferito al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi 31/12/2019 per le DSU 2021), indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Dal valore così determinato di ciascun immobile, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi 31/12/2019 per le DSU 2021), per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.

Il **patrimonio mobiliare** è costituito dalle componenti di seguito specificate, anche detenute all'estero, possedute alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi 31/12/2019 per le DSU 2021), fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti:

- a) **depositi e conti correnti bancari e postali**, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi 31/12/2019 per le DSU 2021), ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno. Qualora nel secondo anno precedente (2019) si sia proceduto all'acquisto di componenti del patrimonio immobiliare, ovvero a variazioni ad incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, per un ammontare superiore alla differenza tra il valore della consistenza media annua e del saldo al 31 dicembre, può essere assunto il valore del saldo contabile attivo al 31 dicembre

del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU, anche se inferiore alla consistenza media; ai soli fini di successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza media annua va comunque indicato. Le carte prepagate con IBAN sono assimilate al conto corrente bancario o postale.

- b) **titoli di Stato ed equiparati**, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi 31/12/2019 per le DSU 2021);
- c) **azioni** o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi 31/12/2019 per le DSU 2021);
- d) **partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate** in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi 31/12/2019 per le DSU 2021), ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
- e) **partecipazioni azionarie in società non quotate** in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- f) **masse patrimoniali**, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi 31/12/2019 per le DSU 2021);
- g) **altri strumenti e rapporti finanziari** per i quali va assunto il valore corrente alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi 31/12/2019 per le DSU 2021), nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, al netto degli eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
- h) **il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria**, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata, determinato con le stesse modalità indicate alla lettera e).
- i) per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.



Dal valore del patrimonio mobiliare totale, si detrae, fino a concorrenza, una **franchigia** pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia è incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione reddituale.

4. COME SI RICHIEDE IL CALCOLO DELL'ISEE

Dal 01/01/2020 è possibile presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), a scelta del dichiarante, nella modalità già in uso non precompilata oppure nella nuova modalità precompilata.

4.1. Accesso alla DSU NON precompilata

Lo studente può rivolgersi a INPS, al CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o al Comune e **deve richiedere espressamente il calcolo dell'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario** (con compilazione del modulo MB.2, quadro C Prestazioni Universitarie – vedi fac simile in fondo alla Guida).

Al momento della richiesta viene rilasciata allo studente la RICEVUTA attestante la presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) con l'indicazione delle MODALITA' DI RITIRO dell'Attestazione ISEE (presso INPS, CAF o Comune oppure direttamente all'indirizzo di posta elettronica certificata, indicato dallo studente richiedente).

Solo l'Attestazione ISEE, con riportato **il numero di protocollo della DSU attribuito da INPS** (es. INPS-ISEE-2021-XXXXXXXX-00), conterrà il calcolo dell'ISEE e sarà disponibile circa 15 giorni dopo la richiesta.



ATTENZIONE: il numero di protocollo mittente (es. CAF000XX-PG0000-2021-N0000000), contenuto nella RICEVUTA rilasciata al momento della richiesta dell'Attestazione ISEE, **NON** è il numero di protocollo INPS della Dichiarazione Sostitutiva Unica (es. INPS-ISEE-2021-XXXXXXXX-00) che sarà disponibile circa 15 giorni dopo la richiesta.

Al fine di semplificare l'attività di compilazione della DSU in modalità non precompilata, per i dati oggetto di autodichiarazione è prevista la facoltà per il dichiarante di richiedere all'INPS di precaricare alcuni dati contenuti nell'ultima DSU presente nel sistema informativo dell'ISEE. In particolare possono essere precaricati i dati relativi a composizione del nucleo familiare, casa di abitazione, assegni periodici per coniuge e figli, autoveicoli e altri beni durevoli, disabilità e non autosufficienza.

4.2. Accesso alla DSU precompilata

Il dichiarante accede alla DSU precompilata attraverso un sistema di autenticazione volto ad identificarlo, nonché mediante l'indicazione di elementi di riscontro da lui forniti e riferiti ai componenti maggiorenni del nucleo familiare che lo hanno appositamente delegato.

In particolare, il dichiarante accede alla DSU precompilata con le funzionalità rese disponibili all'interno dell'area autenticata INPS, utilizzando il sistema di autenticazione indicato dall'Istituto.

In base al dettato normativo l'accesso alla DSU precompilata può avvenire anche per il tramite di un CAF delegato sempre in modalità telematica.

Processo di precompilazione della DSU: dati autodichiarati, dati precaricati, elementi di riscontro e dati precompilati

Il dichiarante compila la DSU inserendo solo alcune **informazioni che vanno**

autodichiarate quali i dati relativi alla composizione del nucleo ed altri dati non completamente disponibili negli archivi amministrativi (es. casa di abitazione ecc.) Al dichiarante **è data la facoltà di richiedere di precaricare le informazioni contenute nell'ultima DSU presente nel Sistema informativo dell'ISEE** c.d. dati precaricati.

Per accedere alla DSU precompilata è richiesto l'inserimento da parte del dichiarante ovvero dell'intermediario delegato dei c.d. **elementi di riscontro, relativi al reddito e al patrimonio mobiliare entrambi riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU** (ad esempio nel 2021 l'anno di riferimento è il 2019), che verranno sottoposti al controllo preliminare di Agenzia delle entrate. Tali informazioni sono indispensabili perché solo il riscontro positivo dell'Agenzia delle entrate sulle stesse consente al dichiarante di accedere alla precompilazione.

Infine, occorre procedere alla sottoscrizione di quanto autodichiarato. Una volta presentata la DSU, il dichiarante ottiene una ricevuta di presentazione della DSU protocollata da parte dell'ente acquirente ma non l'ISEE calcolato. Per il completamento della DSU ed il conseguente calcolo dell'ISEE è necessario che si completino le attività di seguito riportate.

I dati autodichiarati (compresi quelli acquisiti attraverso il precaricamento) , nonché gli elementi di riscontro inseriti, sono trasmessi in via telematica al Sistema informativo dell'ISEE che, a seguito della completa e valida ricezione di quei dati, richiede ad Agenzia delle entrate l'esito del controllo sui predetti elementi di riscontro. Solo se tale riscontro è positivo per tutti i componenti, l'Agenzia delle entrate trasmette all'INPS i dati in proprio possesso, c.d. **dati precompilati**, che costituiscono l'oggetto della precompilazione. Tali dati precompilati devono poi essere accettati o modificati dal dichiarante che, inoltre, deve indicare gli ulteriori dati del Foglio componente che continuano ad essere autodichiarati. Solo dopo aver espletato tali attività l'ISEE viene calcolato e reso disponibile.

Esito del riscontro di Agenzia delle Entrate

In base all'esito dei riscontri sui dati reddituali (a) e relativi al patrimonio mobiliare (b) l'INPS consente o nega l'accesso alla DSU precompilata secondo i seguenti criteri:

- 1) nell'ipotesi in cui vi sia corrispondenza per tutti i componenti tra quanto indicato dal dichiarante e quanto riscontrato dall'Agenzia delle Entrate (riscontro positivo) sui dati di cui alle lettere a) e b) sono precompilate sia le informazioni reddituali che quelle patrimoniali;
- 2) nell'ipotesi in cui non vi sia corrispondenza per almeno un componente tra quanto indicato dal dichiarante e quanto riscontrato dall'Agenzia delle Entrate (riscontro negativo) sui dati di cui alle lettere a) o b) non è possibile accedere alla DSU precompilata e il dichiarante può comunque presentare la DSU in modalità non precompilata. Il dichiarante tuttavia può richiedere nuovamente l'accesso alla precompilazione di quella DSU che era rimasta in stato "protocollata" inserendo per al massimo altre due volte gli elementi di riscontro. Se a seguito di tale nuovo inserimento il riscontro di entrambi i dati per ciascun componente risulta positivo è possibile accedere alla DSU precompilata. Viceversa, se anche il secondo tentativo non va a buon fine quella DSU, sebbene protocollata, non può più essere precompilata e non è idonea al rilascio di alcun indicatore ISEE.

Dati precompilati

Per la precompilazione della DSU vengono utilizzate le informazioni disponibili negli archivi dell'INPS, nell'Anagrafe tributaria, nel Catasto, nonché le informazioni sui saldi e le giacenze medie dei rapporti finanziari dei componenti il nucleo familiare comunicate dagli intermediari finanziari. Lo scambio dei dati può avvenire mediante servizi anche di cooperazione applicativa.

La precompilazione riguarda essenzialmente componenti reddituali e patrimoniali quali:

- i redditi ed alcune tipologie di spese ordinariamente dichiarati all’Agenzia delle entrate (inseriti nella sez. II e III del Quadro FC8);
- i trattamenti erogati dall’INPS (inseriti nella sez. III del Quadro FC8);
- il patrimonio mobiliare detenuto in Italia (inserito nel Quadro FC2) con esclusione delle lettere e), g) e h) dell’articolo 5 del DPCM n. 159 del 2013 (ad es. partecipazioni in società per azioni non quotate e in società non azionarie, altri strumenti e rapporti finanziari, valore del patrimonio per le imprese individuali);
- il patrimonio immobiliare detenuto in Italia limitatamente ai fabbricati (inseriti nel Quadro FC3);
- il canone di locazione della casa di abitazione (inserito nella seconda sezione del Quadro B).

In generale, le informazioni precompilate nella DSU possono essere accettate o modificate, ad eccezione, in quanto non modificabili dall’utente, delle seguenti voci (inserite nelle sezioni II e III del Quadro FC8):

- i trattamenti erogati dall’INPS;
- le componenti reddituali già dichiarate ai fini fiscali (Modello 730, Modello Redditi), per le quali viene assunto il valore a tal fine dichiarato.

Dati autodichiarati dopo la precompilazione

Sono autodichiarati dopo la precompilazione alcuni dei dati richiesti nei Quadri del Foglio componente, di seguito indicati:

Quadro FC1 (**dati del componente**), Quadro FC4 (**redditi e trattamenti particolari**), Quadro FC5 (**assegni periodici per coniuge e figli**), Quadro FC6 (**autoveicoli e altri beni durevoli**) e Quadro FC7 (**disabilità e non autosufficienza**). Si precisa che ove ricorra la fattispecie della "componente aggiuntiva" è autodichiarato dalla stessa il Quadro FC9.

Sono altresì autodichiarate in questa fase, nell'ambito dei relativi Quadri, alcune particolari fattispecie di dati reddituali e patrimoniali, di seguito indicate:

- Quadro FC2 (**patrimonio mobiliare**): il patrimonio mobiliare detenuto all'estero e, riguardo a quello detenuto in Italia, quello di cui alle lettere e), g) e h) dell'articolo 5 del DPCM n. 159 del 2013 (ad es. partecipazioni in società per azioni non quotate e in società non azionarie, altri strumenti e rapporti finanziari, valore del patrimonio per le imprese individuali);
- Quadro FC3 (**patrimonio immobiliare**): il patrimonio immobiliare detenuto all'estero, i terreni agricoli o edificabili, per ciascun cespite l'ammontare dell'eventuale mutuo residuo, nonché l'indicazione della casa di abitazione del nucleo;
- Quadro FC8 sez. II (**redditi ordinariamente dichiarati ad Agenzia delle Entrate**): il reddito complessivo limitatamente al caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ed assenza di Certificazione Unica trasmessa dai sostituti di imposta ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali.

Dati precaricati

Nell'ottica di agevolare e semplificare l'attività di compilazione della DSU in modalità precompilata, per i dati oggetto di autodichiarazione è prevista la facoltà per il dichiarante di richiedere all'INPS di precaricare alcuni dati contenuti nell'ultima DSU presente nel Sistema informativo dell'ISEE. In particolare, possono essere precaricati i dati contenuti nei seguenti Quadri:

- Quadro A tabella e Quadro FC1: composizione del nucleo familiare;
- Quadro B prima sezione: casa di abitazione;
- Quadro FC5: assegni periodici per coniuge e figli;
- Quadro FC6: autoveicoli e altri beni durevoli;
- Quadro FC7: disabilità e non autosufficienza.

È onere del dichiarante modificare o integrare i suddetti dati precaricati nel caso in cui siano variati o risultino non corretti.

Nell'eventualità in cui non sia presente alcuna DSU nel Sistema informativo, i dati suddetti dovranno essere integralmente inseriti dal dichiarante.

Sia in caso di DSU non precompilata che in caso di DSU precompilata, l'Attestazione ISEE dell'INPS riporta analiticamente anche le eventuali **omissioni o difformità (ANNOTAZIONI)**, relative ai dati autodichiarati dal richiedente e all'esistenza non dichiarata di rapporti finanziari, rilevate dall'Agenzia dell'Entrate e dalla stessa INPS sulla base di appositi controlli. Alla luce delle omissioni o difformità rilevate, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova DSU, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata, recante le omissioni o le difformità rilevate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto dell'ente erogatore di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

Se l'Attestazione ISEE utilizzata per richiedere i benefici per il diritto allo studio universitario contiene **ANNOTAZIONI**, è necessario rivolgersi nuovamente a INPS, al CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o al Comune per sottoscrivere una nuova DSU completa e corretta in sostituzione di quella contenente omissioni/differmità. Al fine della richiesta della nuova Attestazione ISEE o della produzione di documenti utili alla verifica delle condizioni economiche autocertificate, nell'Appendice sono stati riportati i codici relativi alle tipologie di rapporti finanziari eventualmente annotati/omessi nella DSU.

Il dichiarante, nel caso in cui rilevi inesattezze negli elementi acquisiti dagli archivi amministrativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate relativamente agli elementi non autodichiarati, nonché relativamente al valore sintetico, laddove disponibile, delle componenti il patrimonio mobiliare, acquisito in base ai controlli automatici dell'Agenzia delle Entrate, può produrre per iscritto osservazioni eventualmente corredate da documenti, in particolare copia della dichiarazione dei redditi o certificazione sostitutiva, estratti conto o altra documentazione riferita alla situazione reddituale e patrimoniale, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'INPS. Il dichiarante può altresì compilare il MODULO INTEGRATIVO, autocertificando le componenti per cui rilevi inesattezze.

Il dichiarante che, trascorsi 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU, non abbia ricevuto da parte di INPS l'Attestazione ISEE, può autodichiarare tutte le componenti necessarie al calcolo dell'ISEE mediante la compilazione del MODULO INTEGRATIVO. In tal caso è rilasciata al dichiarante un'attestazione provvisoria dell'ISEE, valida fino al momento dell'invio dell'Attestazione ISEE definitiva da parte di INPS.

DOCUMENTI UTILI DA PORTARE IN FASE DI COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU)

Per i dati anagrafici e la composizione familiare

1. CODICE FISCALE di tutti i componenti il nucleo familiare (tesserino sanitario);
 2. DOCUMENTO D'IDENTITA' dei componenti maggiorenni il nucleo familiare e di eventuale rappresentante legale/tutore;
 3. PERMESSO DI SOGGIORNO in corso di validità (per i cittadini stranieri);
- Se nel nucleo familiare sono presenti componenti separati o divorziati:
1. SENTENZA DI SEPARAZIONE/DIVORZIO e CODICE FISCALE EX CONIUGE

Per la condizione di disabilità o invalidità

Certificazione della condizione di disabilità o di invalidità (denominazione ente certificatore, numero del documento e data di rilascio)

PER I DATI IMMOBILIARI

Per la Casa in affitto

CONTRATTO DI LOCAZIONE con tutti i relativi dati di registrazione

Immobili (fabbricati e terreni di proprietà posseduti in Italia e/o all'estero al 31/12/2019)

1. Documentazione (visura catastale, rogito, dichiarazione di successione) che attesti rendita catastale, reddito dominicale, valore delle aree edificabili e quota di possesso aggiornati al 31/12/2019;
2. Quota capitale residua al 31/12/2019 del mutuo contratto per l'acquisto o la costruzione degli immobili (certificazione bancaria e/o piano di ammortamento);
3. Documentazione attestante il valore ai fini IVIE degli immobili posseduti all'estero.

PER IL PATRIMONIO MOBILIARE POSSEDUTO IN ITALIA E/O ALL'ESTERO NELL'ANNO 2019

1. **Identificativo rapporto** (IBAN o numero del rapporto finanziario)
2. **Codice fiscale** dell'operatore finanziario (banca, posta, ecc.)
3. **Data di inizio e/o fine** del rapporto finanziario se è avvenuta nel corso dell'anno 2019
4. **Libretti, C/C bancari, postali e carte ricaricabili**: Saldo al 31/12/2019; valore della giacenza media annua (da richiedere in banca o in posta, anche per i conti o libretti chiusi nel 2019);
5. **Titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi**: Valore nominale al 31/12/2019;
6. **Azioni o quote di investimento, partecipazioni azionarie in società italiane e/o estere**: valore al 31/12/2019;
7. **Altri strumenti e rapporti finanziari** (es. Libretti coop: SALDO AL 31/12/2019)
8. **Contratti di assicurazione vita**: somma dei premi versati alla data del 31/12/2019

Per le imprese : **patrimonio netto** al 31/12/2019 per le imprese in contabilità ordinaria; **valore delle rimanenze finali e del conto dei beni ammortizzabili** per le imprese in contabilità semplificata.

PER AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI

Targa o estremi di registrazione al PRA di autoveicoli, motoveicoli (di cilindrata pari o superiore ai 500 cc), navi e imbarcazioni di diporto.

DOCUMENTI UTILI DA PRESENTARE AI FINI DELLA RICHIESTA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTESTAZIONE ISEE UNIVERSITÀ NEL CASO DI STUDENTE INDIPENDENTE

Perché lo studente universitario, residente fuori dal nucleo dei genitori, consenta la valutazione dell'autonomia, è opportuno che, all'atto della sottoscrizione, presenti documenti da cui si evincano:

- la data di uscita dal nucleo;
- il reddito complessivo dei due anni precedenti.

Se lo studente non risulta autonomo occorre che, ai documenti necessari per l'ISEE, aggiunga il numero di protocollo dell'ISEE del nucleo di provenienza (nel caso ne sia già in possesso).

DOCUMENTI UTILI PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ISEE CORRENTE

Documento attestante la modifica dell'attività lavorativa o situazione reddituale (es.: lettera di risoluzione/sospensione/riduzione dell'attività lavorativa, chiusura partita IVA ecc...)

Documenti relativi a redditi e trattamenti assistenziali percepiti nei 12 mesi precedenti la presentazione dell'ISEE (es.: buste paga, cedolini INPS per disoccupazione, assegni al nucleo, Bonus Bebè, reddito /pensione di cittadinanza, Social Card ecc...)

Segue un estratto del modello tipo di Dichiarazione Sostitutiva Unica a di Attestazione ISEE (fonte: D.D. 31 dicembre 2019, n. 497):

FAC SIMILE MODULO MB.1

FAC SIMILE MODULO MB.2

FAC SIMILE MODULO MB.1rid

FAC SIMILE MODULO FC.4 (Modulo aggiuntivo)

FAC SIMILE RICEVUTA INPS (con esempio numero protocollo INPS)

FAC SIMILE ATTESTAZIONE CON ISEE ORDINARIO VALIDO ANCHE PER PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E CON EVENTUALI ANNOTAZIONI

FAC SIMILE ATTESTAZIONE CON ISEE PER PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO CON MODALITA' DI CALCOLO ISEE :

- dei genitori con aggregato lo studente non convivente;
- di un genitore con aggregati l'altro genitore e lo studente non convivente;
- di un genitore con aggregato lo studente non convivente e inclusa la componente aggiuntiva del genitore non convivente

FAC SIMILE PER DICHIARAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO

CODICI E TIPI DI RAPPORTI FINANZIARI

lo sottoscritto _____ ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, dichiaro quanto segue:

QUADRO A NUCLEO FAMILIARE Il nucleo familiare è quello alla data di presentazione della DSU Indicare il dichiarante nel primo rigo della tabella. Per ogni componente, va compilato il foglio componente (modulo FC). Solo per i componenti minorenni, indicare l'eventuale assenza di redditi, trattamenti e patrimoni barrando la casella. In tal caso, per i minorenni il modulo FC non va compilato, se non per la sezione relativa alla disabilità – Quadro FC7 – laddove ricorra (oltre alla sezione anagrafica – Quadro FC1).	COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE						
	Cognome	Nome	Codice fiscale	Data di nascita	Comune o Stato estero di nascita	Sesso	Assenza di redditi – trattamenti/ patrimoni del minore
						<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/>
	NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI MINORENNI BARRARE LA CASELLA: <input type="checkbox"/> NEL NUCLEO FAMILIARE, IN PRESENZA DI FIGLI MINORENNI, ENTRAMBI I GENITORI, O L'UNICO GENITORE PRESENTE, HANNO SVOLTO ATTIVITÀ DI LAVORO O DI IMPRESA PER ALMENO SEI MESI NELL'ANNO DI RIFERIMENTO DEI REDDITI DICHIARATI (ES. NEL 2020 L'ANNO DI RIFERIMENTO È IL 2018) <input type="checkbox"/> IL NUCLEO È COMPOSTO ESCLUSIVAMENTE DA GENITORE SOLO CON I SUOI FIGLI MINORENNI (NEL CASO DI GENITORI NON CONVIVENTI E NON CONIUGATI TRA LORO, VEDI ISTRUZIONI)						
	NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI Indicare il numero di figli (anche maggiorenni) degli stessi genitori, ovvero di uno stesso componente o del suo coniuge N. FIGLI ___ DI CUI CONVIVENTI ___						
QUADRO B CASA DI ABITAZIONE La casa di abitazione è quella alla data di presentazione della DSU	CASA DI ABITAZIONE						
	VIA _____ N. _____ CAP _____ COMUNE _____ PR. _____ <input type="checkbox"/> DI PROPRIETÀ (O ALTRO DIRITTO REALE DI GODIMENTO COME L'USUFRUTTO, ETC.) <input type="checkbox"/> IN LOCAZIONE <input type="checkbox"/> ALTRO (ES. COMODATO GRATUITO)						
	CONTRATTO DI LOCAZIONE Codice fiscale dell'intestatario o degli intestatari del contratto 1 _____ 2 _____						
	Estremi di registrazione del contratto di locazione: DATA _____ SERIE _____ NUMERO _____ / _____ COD. UFFICIO _____						
	Canone annuale della locazione, previsto dal contratto: € _____,00						
	CONIUGI CON DIVERSA RESIDENZA I coniugi, per tutto il periodo di validità della dichiarazione, scelgono come residenza familiare di riferimento quella: In caso di mancato accordo, vedi istruzioni.						
	BARRARE LA CASELLA <input type="checkbox"/> DEL DICHIARANTE <input type="checkbox"/> DEL CONIUGE						

QUADRO C PRESTAZIONI UNIVERSITARIE	Codice fiscale dello studente universitario	
	PRESENZA DEI GENITORI NEL NUCLEO FAMILIARE BARRARE LA CASELLA <input type="checkbox"/> I GENITORI DELLO STUDENTE UNIVERSITARIO SONO TUTTI PRESENTI NEL NUCLEO FAMILIARE DI CUI AL QUADRO A oppure NEL NUCLEO È PRESENTE UN SOLO GENITORE, MENTRE L'ALTRO RISULTA SEPARATO LEGALMENTE E NON CONVIVENTE (in tal caso non occorre presentare altra documentazione); <input type="checkbox"/> NEL NUCLEO È PRESENTE UN SOLO GENITORE, MENTRE L'ALTRO RISULTA NON CONIUGATO E NON CONVIVENTE (in tal caso occorre compilare anche il Quadro D); <input type="checkbox"/> I GENITORI, CONIUGATI TRA LORO O CONVIVENTI, NON SONO PRESENTI NEL NUCLEO DI CUI AL QUADRO A (in tal caso, compilare la sezione seguente al fine di verificare l'autonomia dello studente); <input type="checkbox"/> I GENITORI, NON CONIUGATI TRA LORO E NON CONVIVENTI, NON SONO PRESENTI NEL NUCLEO DI CUI AL QUADRO A (in tal caso, compilare la sezione seguente al fine di verificare l'autonomia dello studente).	
Compilare un quadro per ogni eventuale studente universitario.	AUTONOMIA DELLO STUDENTE AI FINI DELLE PRESTAZIONI UNVERSITARIE Nel caso i genitori non siano presenti nel nucleo familiare dello studente, ai fini delle prestazioni universitarie si può far riferimento al solo nucleo dello studente (Quadro A) esclusivamente quando si verificano entrambe le situazioni di seguito descritte (barrare se è il caso): <input type="checkbox"/> LO STUDENTE È RESIDENTE FUORI DALL'UNITÀ ABITATIVA DELLA FAMIGLIA DI ORIGINE DA ALMENO DUE ANNI RISPETTO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE PER LA PRIMA VOLTA A CIASCUN CORSO DI STUDI, IN ALLOGGIO NON DI PROPRIETÀ DI UN SUO MEMBRO; <input type="checkbox"/> LO STUDENTE PRESENTA UNA ADEGUATA CAPACITÀ DI REDDITO (FARE RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELL'UNIVERSITÀ; LA CAPACITÀ DI REDDITO È INFATTI DEFINITA CON D.P.C.M. 9 APRILE 2001, COME EVENTUALMENTE MODIFICATO DAL D.M. PREVISTO DALL'ARTICOLO 7, COMMA 7 DEL DLGS N. 68/2012). Se sono state barrate entrambe le caselle, non occorre presentare altra documentazione; se ne è stata barrata solo una o nessuna, occorre associare nel campo sottostante la presente DSU a quella dei genitori (se i genitori sono non coniugati tra loro e non conviventi, indicare un genitore individuato come quello di riferimento e compilare il Quadro D per l'altro; vedi istruzioni).	
	Codice fiscale di un genitore	Estremi della DSU del genitore Prot. n. _____
QUADRO D GENITORI NON CONIUGATI TRA LORO E CON DIVERSA RESIDENZA. PRESTAZIONI PER I FIGLI. Indicare le generalità del genitore non convivente e dei suoi figli (se si tratta di studenti universitari, vanno indicati al Quadro C e non occorre ripetere l'indicazione nel presente Quadro). I rapporti tra i genitori sono quelli alla data di presentazione della DSU	Cognome e nome del genitore non convivente	Codice fiscale
	Codice fiscale dei figli del genitore non convivente indicati nel Quadro A	
	1	
	2	
Compilare le sezioni successive del presente Quadro se si richiedono prestazioni rivolte ai figli del genitore non convivente (es. asilo nido, mensa scolastica, prestazioni per il diritto allo studio universitario) Compilare un quadro per ogni eventuale genitore non convivente.	3	
	BARRARE LA CASELLA: <input type="checkbox"/> IL GENITORE NON CONVIVENTE È IN UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI: <input checked="" type="checkbox"/> è tenuto a versare assegni periodici per il mantenimento del figlio stabiliti dall'autorità giudiziaria; <input checked="" type="checkbox"/> il genitore è escluso dalla potestà sui figli o soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; <input checked="" type="checkbox"/> è stata accertata dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali) la estraneità del genitore in termini di rapporti affettivi ed economici. Se è stata barrata la casella non è necessaria la compilazione di altri moduli. Altrimenti procedere nella compilazione di questo Quadro.	
	BARRARE LA CASELLA <input type="checkbox"/> IL GENITORE NON CONVIVENTE È CONIUGATO CON PERSONA DIVERSA DALL'ALTRO GENITORE e/o RISULTA AVERE FIGLI CON PERSONA DIVERSA DALL'ALTRO GENITORE. In tal caso deve essere calcolata una "componente aggiuntiva" dell'ISEE relativa al genitore non convivente. A tal fine è necessario associare la presente DSU alla DSU del genitore non convivente ovvero al Foglio componente, inclusivo del quadro FC9 (modulo FC.4). Estremi DSU (o FC) prot. N. _____	
	<input type="checkbox"/> IL GENITORE NON CONVIVENTE NON SI TROVA IN ALCUNA DELLE SITUAZIONI PRECEDENTI. In tal caso va compilato un Foglio componente (FC) relativo al genitore non convivente, da allegare alla presente DSU, ovvero indicare gli estremi della DSU del genitore non convivente da cui estrarre le relative informazioni. Estremi DSU prot. N. _____	

lo sottoscritto _____ ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, dichiaro quanto segue:

<p>QUADRO A NUCLEO FAMILIARE RISTRETTO</p> <p>Il nucleo familiare ristretto è composto esclusivamente dal beneficiario della prestazione, dal coniuge, dai figli minorenni e dai figli maggiorenni (conviventi ovvero non conviventi di età inferiore a 26 anni) i quali ultimi vanno inclusi solo se a carico ai fini IRPEF e se non coniugati e senza figli. Il nucleo è quello alla data di presentazione della DSU</p> <p>Per ogni componente, va compilato il foglio componente (modulo FC). Solo per i componenti minorenni, indicare l'eventuale assenza di redditi, trattamenti e patrimoni barrando la casella. In tal caso, per i minorenni il modulo FC non va compilato, se non per la sezione relativa alla disabilità – Quadro FC7 – laddove ricorra (oltre alla sezione anagrafica – Quadro FC1).</p> <p>Nella colonna "Relazione con il beneficiario" indicare: B = BENEFICIARIO C = CONIUGE F = FIGLIO MINORENNE MA = MINORE IN AFFIDAMENTO PREADOTTIVO FC = FIGLIO MAGGIORENNE CONVIVENTE FNC = FIGLIO MAGGIORENNE DI ETÀ INFERIORE A 26 ANNI NON CONVIVENTE</p>	<p>Nel caso di richiesta di prestazioni socio-sanitarie da parte di persone maggiorenni con disabilità e/o non autosufficienti può essere compilato il presente modello qualora si preferisca fare riferimento ad un nucleo familiare composto esclusivamente dal beneficiario, dal coniuge e dai figli, escludendo eventuali altri componenti presenti nel nucleo (ad es.: nel caso di persona con disabilità maggiorenne non coniugata e senza figli che vive con i genitori, il nucleo ristretto può essere composto dalla sola persona con disabilità).</p> <p>Il presente modello può essere altresì utilizzato per richiesta di benefici per i corsi di dottorato di ricerca.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cognome</th> <th>Nome</th> <th>Codice fiscale</th> <th>Data di nascita</th> <th>Comune o Stato estero di nascita</th> <th>Sexo</th> <th>Assenza di redditi - trattamenti/ patrimoni del minore</th> <th>Relaz. con il benef.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>M F</td> <td></td> <td>B</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>M F</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>M F</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>M F</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>M F</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI MINORENNI BARRARE LA CASELLA: <input type="checkbox"/> NEL NUCLEO FAMILIARE, IN PRESENZA DI FIGLI MINORENNI, ENTRAMBI I GENITORI, O L'UNICO GENITORE PRESENTE, HANNO SVOLTO ATTIVITÀ DI LAVORO O DI IMPRESA PER ALMENO SEI MESI NELL'ANNO DI RIFERIMENTO DEI REDDITI DICHIARATI (ES. NEL 2020 L'ANNO DI RIFERIMENTO E IL 2018) <input type="checkbox"/> IL NUCLEO È COMPOSTO ESCLUSIVAMENTE DA GENITORE SOLO CON I SUOI FIGLI MINORENNI (NEL CASO DI GENITORI NON CONVIVENTI E NON CONIUGATI TRA LORO, VEDI ISTRUZIONI)</p> <p>NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI Indicare il numero di figli (anche maggiorenni) degli stessi genitori, ovvero di uno stesso componente o del suo coniuge N. FIGLI ___ DI CUI CONVIVENTI ___</p>	Cognome	Nome	Codice fiscale	Data di nascita	Comune o Stato estero di nascita	Sexo	Assenza di redditi - trattamenti/ patrimoni del minore	Relaz. con il benef.						M F		B						M F								M F								M F								M F		
Cognome	Nome	Codice fiscale	Data di nascita	Comune o Stato estero di nascita	Sexo	Assenza di redditi - trattamenti/ patrimoni del minore	Relaz. con il benef.																																										
					M F		B																																										
					M F																																												
					M F																																												
					M F																																												
					M F																																												
<p>QUADRO B CASA DI ABITAZIONE</p> <p>La casa di abitazione è quella alla data di presentazione della DSU</p>	<p>VIA _____ N. _____ CAP _____ COMUNE _____ PR. _____</p> <p>Poiché il nucleo familiare ristretto non include tutti i componenti la famiglia anagrafica, può darsi il caso in cui il proprietario o il locatario sia membro della famiglia anagrafica, ma non del nucleo ristretto. Nell'elenco sottostante barrare la casella "di proprietà" ovvero "in locazione" solo se il proprietario o il locatario sono inclusi nel nucleo ristretto di cui al Quadro A.</p> <p><input type="checkbox"/> DI PROPRIETÀ (O ALTRO DIRITTO REALE DI GODIMENTO COME L'USUFRUTTO, ETC.) <input type="checkbox"/> IN LOCAZIONE <input type="checkbox"/> ALTRO (ES. COMODATO GRATUITO)</p> <p>CONTRATTO DI LOCAZIONE</p> <p>Codice fiscale dell'intestatario o degli intestatari del contratto</p> <p>1 _____ 2 _____</p> <p>Estremi di registrazione del contratto di locazione: DATA _____ SERIE _____ NUMERO _____ / _____ COD. UFFICIO _____</p> <p>Canone annuale della locazione, previsto dal contratto: € _____</p> <p>CONIUGI CON DIVERSA RESIDENZA</p> <p>I coniugi, per tutto il periodo di validità della dichiarazione, scelgono come residenza familiare di riferimento quella:</p> <p>BARRARE LA CASELLA <input type="checkbox"/> DEL DICHIARANTE <input type="checkbox"/> DEL CONIUGE</p> <p>In caso di mancato accordo, vedi istruzioni.</p>																																																

lo sottoscritto _____ ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, dichiaro quanto segue:

QUADRO FC9 CALCOLO COMPONENTE AGGIUNTIVA Sez. I – Beneficiario della prestazione per cui si calcola la componente aggiuntiva	BENEFICIARIO DELLA PRESTAZIONE Indicare il beneficiario della prestazione per la quale è necessario il calcolo della "componente aggiuntiva. Ad esempio, in caso di prestazione per minorenni o <u>studenti universitari</u> , il genitore non convivente deve qui indicare il figlio (se i figli sono più di uno nel medesimo nucleo, è sufficiente indicarne uno); in caso di ricovero presso RSA o altra residenza socio-sanitaria, il figlio non convivente deve qui indicare il genitore ricoverato. Se è già stata presentata una DSU dal beneficiario o dal suo nucleo, indicarne gli estremi. Codice fiscale del beneficiario _____ Estremi della DSU presentata dal beneficiario o dal suo nucleo _____ Prot. n. _____
	Sez. II – Nucleo familiare di chi calcola la componente aggiuntiva Il nucleo familiare di cui si raccolgono le informazioni in questo quadro è quello della persona a cui è richiesto di calcolare la "componente aggiuntiva". Ad esempio, in caso di prestazione per minorenni o studenti universitari, il genitore non convivente deve qui indicare le informazioni sul proprio nucleo familiare e non sul figlio non convivente; allo stesso modo, in caso di ricovero presso RSA o altra residenza socio-sanitaria, il figlio non convivente deve qui indicare le informazioni sul proprio nucleo familiare e non quelle sul genitore ricoverato. Consultare le istruzioni per le regole di composizione del nucleo familiare. Il nucleo familiare è comunque quello alla data di presentazione della DSU
Sez. III – Casa di abitazione	CASA DI ABITAZIONE VIA _____ N. _____ CAP _____ COMUNE _____ PR. _____ <input type="checkbox"/> DI PROPRIETÀ <input type="checkbox"/> IN LOCAZIONE <input type="checkbox"/> ALTRO (ES. COMODATO GRATUITO) CONTRATTO DI LOCAZIONE Compilare solo se la casa di abitazione è in locazione e l'istitratario del contratto di locazione appartiene al nucleo familiare. Codice fiscale dell'istitratario o degli istitratari del contratto 1 _____ 2 _____ Estremi di registrazione del contratto di locazione: _____ Canone annuale della locazione, previsto dal contratto: _____ DATA _____ SERIE _____ NUMERO _____ / _____ COD. UFF. _____ € _____

SOTTOSCRIZIONE DELLA DSU

Io sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro di aver compilato i seguenti moduli e che quanto in essi espresso è vero ed è accertabile ai sensi dell'articolo 43 del citato DPR n. 445 del 2000, ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.

Moduli MB: MB.1, MB.1rid, MB.2 (se più di uno, n.____), MB.3 **Moduli FC:** per n.____ componenti; per il calcolo della componente aggiuntiva

Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che per il calcolo dell'ISEE è necessario acquisire direttamente informazioni su redditi e trattamenti in possesso degli archivi dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare.

Dichiaro di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445 del 2000. Potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati da parte della Agenzia delle Entrate presso gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del DPCM 5 dicembre 2013, n.159; ove emergano divergenze i nominativi saranno comunicati alla Guardia di Finanza.

Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che, nel caso di indebita percezione di una prestazione sociale agevolata sulla base dei dati dichiarati, sarà irrogata una sanzione da parte degli Enti erogatori da 500 a 5000 euro, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

(luogo) _____ (data) _____ (firma del dichiarante) _____

DICHIARAZIONE RESA NELL'INTERESSE O IN NOME E PER CONTO DI ALTRI

La presente dichiarazione è resa nell'interesse del soggetto che si trova in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, dal coniuge o, in sua assenza, dal figlio o, in mancanza di questo, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante (barrare la casella se ricorre il caso);

La presente dichiarazione è resa in nome e per conto del soggetto incapace da chi ne ha la rappresentanza legale (barrare la casella se ricorre il caso).

Se ricorre uno dei casi suddetti, ogni riferimento al "dichiarante" del presente modello base e nei fogli allegati, è da intendersi come riferimento al soggetto impedito o incapace nell'interesse o per conto del quale è redatta la dichiarazione.

INDICARE I DATI ANAGRAFICI DELLA PERSONA CHE DICHIARA NELL'INTERESSE DEL SOGGETTO IMPEDITO O IN NOME E PER CONTO DEL SOGGETTO INCAPACE

Cognome _____ Nome _____
Comune o Stato estero di nascita _____ prov. _____ Data di nascita _____
Comune di residenza _____ prov. _____ CAP _____
Indirizzo e n. civico _____ n° telefono (facoltativo) _____ E-mail (facoltativo) _____

MODALITÀ RITIRO ATTESTAZIONE ISEE

L'attestazione riportante l'ISEE, ovvero la componente aggiuntiva, e le informazioni per il calcolo possono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (indicare ove esistente): _____

L'attestazione riportante l'ISEE e le informazioni usate per il calcolo è inviata dall'INPS a tale indirizzo entro il decimo giorno lavorativo dopo la presentazione della DSU. Negli stessi termini temporali, il dichiarante o un componente il nucleo familiare possono comunque accedere all'area servizi del portale web dell'INPS, previa registrazione, e acquisire l'attestazione nella sezione dedicata all'ISEE ovvero richiedere l'attestazione presso le sedi territoriali dell'INPS.

Se il dichiarante preferisce ritirare l'attestazione presso il CAF o l'ente erogatore presso il quale ha presentato la DSU, deve barrare e sottoscrivere di seguito:

conferisco mandato al CAF o all'ente erogatore presso il quale ho sottoscritto la presente DSU a ricevere, ai soli fini del rilascio al sottoscritto, l'attestazione contenente l'ISEE e le informazioni usate per il calcolo e conseguentemente richiedo all'INPS di rendere disponibili le medesime informazioni e attestazione.

(luogo) _____ (data) _____ (firma del dichiarante) _____

RISERVATO ALL'UFFICIO

RICEVUTA ATTESTANTE LA PRESENTAZIONE DELLA DSU

Io sottoscritto _____ attesto che è stata presentata, ai sensi delle vigenti disposizioni, la DSU n. _____ Sig./ra _____
Attesto, altresì, che la dichiarazione è costituita dai seguenti moduli: MB.1 (o, alternativamente, MB.1rid), n. _____, MB.2 e n. _____ moduli FC; ovvero, per il calcolo della componente aggiuntiva, il modulo FC.1, FC.2, FC.3, e FC.4.

(luogo) _____ (data) _____ (Inizio dell'ente e firma dell'addetto) _____

La presente DSU ha validità dal momento della presentazione al 31 dicembre successivo. Copia della DSU è disponibile, per eventuali controlli, presso questo ufficio, e le informazioni in essa contenute sono trasmesse entro quattro giorni lavorativi al sistema informativo dell'ISEE presso l'INPS sulla base delle informazioni contenute nella DSU e di altre informazioni rilevate presso l'INPS e l'Agenzia delle Entrate verrà rilasciata entro dieci giorni lavorativi un'attestazione contenente il calcolo dell'ISEE e le informazioni usate per ottenerlo. L'attestazione può essere utilizzata nel periodo di validità da ciascun componente il nucleo familiare.

Qui è riportato il numero di protocollo INPS della DSU.

ES.: INPS-ISEE-2021-XXXXXXXXXX-00



Altre forme di patrimonio mobiliare (Quadro FC2, Sez. II):

Codice Fiscale	Codice Fiscale dell'operatore finanziario	Descrizione dell'operatore Finanziario	Data Inizio	Data Fine

Gentile Signore/a,

poiché la presente attestazione riporta omissioni o wero difformità, il soggetto richiedente la prestazione ha facoltà di presentare una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte oppure può fare domanda per la prestazione avvalendosi della presente attestazione.

In tal caso, l'Ente erogatore potrà richiedere idonea documentazione, atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Si informa che tale documentazione va richiesta dal cittadino esclusivamente all'intermediario (Banca, Poste Italiane, ecc.) che ha comunicato i rapporti finanziari all'Agenzia delle entrate.

Timbro dell'ente e firma dell'addetto
che consegna l'attestazione³

Il Presidente
Pasquale Tridico

FAC SIMILE

¹ Le prestazioni per le quali potrà essere utilizzato l'ISEE ordinario sono indicate sulla base delle informazioni fornite dal cittadino nella DSU

² Qualora ci si sia avvalsi della facoltà di considerare anche il nucleo familiare ristretto, consultare gli ISEE indicati nella relativa tabella riportata nelle pagine successive

³ L'attestazione è priva di "timbro dell'ente e firma dell'addetto che consegna l'attestazione", se resa disponibile dall'Inps mediante accesso all'area servizi del portale web, ovvero mediante posta elettronica certificata



PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	STUDENTI UNIVERSITARI				
	Cognome	Nome	Codice fiscale	ISEE	ISEE calcolato
				Euro	6.660,85 ISEE ordinario

FAC SIMILE



PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE (ESCLUSE LE RESIDENZIALI) PER PERSONE MAGGIORENNI E CORSI DI DOTTORATO	COMPONENTI IL NUCLEO				
	Cognome	Nome	Codice fiscale	ISEE	ISEE calcolato
				Euro 6.660,85	ISEE ordinario
				Euro 6.660,85	ISEE ordinario
				Euro 6.660,85	ISEE ordinario
				Euro 6.660,85	ISEE ordinario

FAC SIMILE

**MODULO PATRIMONIO NETTO PER ISEE 2021 A.A. 2021/2022
DA COMPILARSI A CURA DEL COMMERCIALISTA (fac simile)**

Prospetto di bilancio dell'Azienda, compilato al 31/12/2019, ai fini del calcolo dell'ISEE e dell'ISPE

Il/la sottoscritto/a in qualità di responsabile della contabilità dell'Azienda

attesta quanto segue

1. Aziende per le quali è obbligatoria la redazione del bilancio

Patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISE e ISEE è di € :

Quote di competenza del Patrimonio Netto (personale e di spettanza di altri componenti il nucleo familiare)

Cognome e Nome	Quote di partecipazione %	Patrimonio Netto di Competenza
		€
		€
		€

2. Aziende per le quali NON è obbligatoria la redazione del bilancio (Prospetto al 31 dicembre 2019)

A Somme delle rimanenze finali	€
B Costo complessivo dei beni ammortizzabili	€
C Quote di ammortamento relative al complesso dei beni ammortizzabili	€
D Altri cespiti o beni patrimoniali (c/c aziendali, partecipazioni, ecc.)	€
Patrimonio mobiliare da indicare in dichiarazione ISE e ISEE A+B-C+D	€

Quote di competenza del Patrimonio Netto (personale e di spettanza di altri componenti il nucleo familiare)

Cognome e Nome	Quote di partecipazione %	Patrimonio Netto di Competenza
		€
		€
		€

DATA

IN FEDE

(timbro e firma del

commercialista)

Fac simile indicativo elaborato sulla base delle Istruzioni alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, approvate con D.M. 146 dell'1 giugno 2016 e s.m.i.

CODICI DEI RAPPORTI FINANZIARI DA DICHIARARE NELLA DSU

Codici relativi alla compilazione del Quadro FC.2, prima sezione: depositi e conti correnti bancari e postali

CODICE E TIPI DI RAPPORTI FINANZIARI	CHE COSA SONO
Codice 01: conti correnti	Sono comprese tutte le tipologie di conti correnti , compresi quelli in valuta, i conti di vincolati /liberi ed i conti di pagamento, nonché le carte prepagate con IBAN.
Codice 03: Conto deposito a risparmio libero/vincolato	Sono compresi in questa codifica tutte le forme di deposito libero/vincolato , compresi i libretti nominativi ed al portatore, sia bancari che postali .
Codice 09: Conto terzi individuale/globale	Trattasi di conti transitori bancari , generalmente aperti per accogliere partite delle quali siano ancora in corso le lavorazioni per l'imputazione ai conti di definitiva pertinenza. Questo rapporto è anche aperto per effettuare operazioni a quella parte della clientela che non intrattiene conto corrente e che svolge solo operazioni di carattere saltuario ed occasionale. E' utilizzato comunque anche per quella clientela che è titolare di rapporto di conto, specie per gli operatori commerciali che effettuano transazioni estere e movimenti di capitale. I conti terzi possono essere individuali, cioè intestati nominativamente al cliente, oppure globali quando in detto rapporto confluiscono importi per operazioni diverse relative a nominativi diversi (es. ricavi cedole, diritti di custodia, importi a disposizione, ecc.) oppure partite impersonali (es. recupero assegni smarriti o rubati, o erroneamente pagati).

Codici relativi alla compilazione del Quadro FC.2, seconda sezione: altre forme di patrimonio mobiliare

CODICE E TIPI DI RAPPORTI FINANZIARI	CHE COSA SONO
Codice 02: Rapporto di conto deposito titoli e/o obbligazioni	Tale forma di deposito contiene i titoli acquistati o ricevuti dalla clientela ai fini della gestione e dell'amministrazione degli stessi . Sono tali i titoli di massa o in serie, nominativi o al portatore o all'ordine, titoli di Stato, obbligazioni, azioni. Sono altresì compresi in questa categoria i depositi a custodia per i fondi di qualsiasi tipologia: speculativi, di reddito, di accumulo, di investimento mobiliare. Il valore da riportare è quello dell'estratto conto periodico inviato alla clientela e che riporta il

CODICE E TIPI DI RAPPORTI FINANZIARI	CHE COSA SONO
	controvalore dei titoli depositati.
<p>Codice 05 e codice 06: Gestione collettiva del risparmio e gestione patrimoniale</p>	<p>Tali rapporti sono prevalentemente caratteristici delle società di gestione del risparmio (SGR) e degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR). La gestione collettiva del risparmio rappresenta quella tipologia di servizi di gestione patrimoniale caratterizzati dalla confluenza del risparmio raccolto in un fondo di investimento, amministrato da una SGR, la quale prende decisioni di investimento e disinvestimento in modo unitario, così che anche i rendimenti scaturenti dalla gestione siano ripartiti in maniera uniforme tra tutti i partecipanti, proporzionalmente alle quote di partecipazione al fondo. La gestione patrimoniale comprende l'insieme dei servizi del risparmio finanziario effettuato dagli operatori finanziari per conto terzi. In ambedue i casi il dato da riportare è quello contabilmente registrato o rilevato dalle comunicazioni periodiche inviate dall'operatore finanziario alla clientela.</p>
<p>Codice 07: Certificati di deposito e buoni fruttiferi Titoli trasferibili a tasso fisso o variabile, rappresentativi di depositi a scadenza vincolata</p>	<p>Tali certificati possono essere nominativi e al portatore: indicare il valore nominale dei titoli. In questa codifica vanno riportati anche i buoni di risparmio postali. Altre forme di patrimonio mobiliare meno ricorrenti.</p>
<p>Codice 04: Rapporto fiduciario ex legge n. 1966 del 1939</p>	<p>Convenzionalmente tale rapporto, considerato tipico, serve ad indicare i rapporti fra fiduciante e fiduciaria. Tali rapporti sono quelli che il cliente, sottoscrive con una società fiduciaria alla quale intesta ed affida la gestione di un bene mobiliare o immobiliare alle condizioni e nei termini stabiliti contrattualmente nel rapporto fiduciario. Indicare i controvalori contabili a fine anno di ogni rapporto fiduciario così come comunicati nei resoconti periodici inviati alla clientela</p>
<p>Codice 23: Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione</p>	<p>Si intendono in questo caso i prodotti che riguardano le polizze di tipo finanziario-assicurativo di tipo unit-linked, index-linked e i contratti ed operazioni di capitalizzazione. Per identificativo del rapporto si intende preferibilmente il codice IBAN ovvero, se non disponibile, il numero rapporto (ad esempio il numero dossier titoli ecc).</p>

Le carte prepagate non dotate di IBAN sono inserite con il codice 99.